

	Regolamento Collegio dei Primari Ospedalieri	rev.7 del 16/02/21
		pag. 1 di 3

Art.1

Il presente regolamento integra lo statuto del Collegio Italiano dei Primari Ospedalieri di Chirurgia Vascolare.

Art.2

L'attività professionale, scientifica, culturale e sociale del Socio deve essere improntata alle comuni regole della deontologia professionale e deve essere ispirata alla tutela della branca ospedaliera specialistica di Chirurgia Vascolare.

In particolare i Soci che dichiarano la loro disponibilità, a essere candidati a Società scientifiche, associazioni culturali con il sostegno del Collegio devono essere in regola con le quote d'iscrizione e devono essere stati presenti ad almeno un'Assemblea Ordinaria all'anno nei due anni precedenti.

I Soci eletti come rappresentanti del Collegio debbono relazionare e rispondere al Collegio della propria attività.

Ove la condotta di un Socio dovesse apparire non consona al presente Regolamento, il Presidente, sentito il parere del Collegio dei Probi Viri e ascoltato il Socio, prenderà i provvedimenti più opportuni.

Art.3

Il Collegio definisce i requisiti del candidato e della struttura da lui diretta, per essere ammesso a far parte dell'Associazione (vedi allegati A e B)

Art.4

E' prevista una quota sociale annuale approvata dall' assemblea. Il regolare pagamento della quota sociale dà diritto: alla partecipazione all'assemblea, al voto e all'adesione alle iniziative del Collegio. Il socio regolarmente iscritto, che durante l'anno viene posto in quiescenza, mantiene i diritti di socio ordinario, compreso il diritto di voto, sino al termine dell'anno solare. Il socio decade dopo tre anni consecutivi di morosità.

Art.5

Il Consiglio di Presidenza è composto da otto Consiglieri, quattro sono nominati dal Presidente e quattro sono a nomina assembleare.

Nel caso il numero dei consiglieri eletti fosse inferiore a 4 è data facoltà al Presidente di integrare i mancanti con nomina diretta.

Il Segretario con funzioni anche di Tesoriere viene nominato dal Presidente.

Il Presidente e il Consiglio di Presidenza nominano, alla prima riunione di Consiglio, il Collegio dei Probi Viri, il coordinatore dei Referenti Regionali, il referente rapporti Società Scientifiche, il referente aspetti Etici e Medico Legali.

	Regolamento Collegio dei Primari Ospedalieri	rev.7 del 16/02/21	
		pag. 2 di 3	

Art. 6

Il Presidente e tutte le cariche statutarie hanno durata di due anni. Il Presidente e i quattro Consiglieri a nomina Assembleare sono eletti nella prima assemblea ordinaria del secondo anno di Presidenza. La votazione è per scrutinio segreto, con eventuale ballottaggio immediato in caso di uguale numero di preferenze.

Il Seggio elettorale è composto da due soci scelti dalla assemblea e dal segretario. Non sono ammessi voti via posta o e mail, ma è ammessa in circostanze eccezionali l'urna elettronica.

Art. 7

I rappresentanti regionali sono nominati dal Presidente, entro la prima assemblea di Presidenza, sulla vincolante indicazione da parte dei soci della Regione. I rappresentanti regionali hanno il compito di sorveglianza territoriale sull'istituzione di nuovi centri di Chirurgia Vascolare, d'interfaccia tra i Soci della regione e la Presidenza del Collegio e Istituzioni Regionali di sanità pubblica e privata, devono contribuire alla formazione di linee guida e di indirizzo di utilizzo delle risorse sanitarie regionali. I rappresentanti regionali rimangono in carica la stessa durata della presidenza. Il Presidente comunica alle istituzioni di ogni Regione il nome del rappresentante regionale. La loro carica è rieleggibile per due mandati.

Di regola è nominato un (1) Rappresentante per ogni Assessorato regionale alla Sanità.

Art. 8

La Votazione di tutte le cariche istituzionali rappresentative del Collegio dovrà essere compiuta a scrutinio segreto, e inserita nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea. Avranno diritto a partecipare alla votazione i Soci in regola con il pagamento delle quote societarie annuali.

Art. 9

Le candidature per la presidenza, corredate da un programma di lavoro e quelle per i consiglieri del direttivo dovranno essere supportate da richieste ufficiali inviate alla Presidenza trenta giorni prima della votazione per essere presentate ai Soci.

Art.10

I Soci che sono chiamati a ricoprire cariche Universitarie decadono dall'Associazione (Collegio) e quindi anche da eventuali cariche ricoperte per conto del Collegio. In quest'ultimo caso sarà compito dell'Assemblea del Collegio (ordinaria o straordinaria) procedere alla nomina del sostituto.

	Regolamento Collegio dei Primari Ospedalieri	rev.7 del 16/02/21 pag. 3 di 3
---	---	---

Art.11

Il Direttore, o facente funzione, di Struttura Complessa o Semplice che desidera iscriversi al Collegio, deve presentare la domanda e relativa documentazione completa (vedi art. 3 del presente Regolamento) al suo Rappresentante Regionale, il quale, dopo averne valutato la correttezza, la inoltra al Presidente. E' compito del Presidente proporre le candidature dei nuovi Soci al Consiglio di Presidenza, che ne convalida e verbalizza l'iscrizione. Iscrizione che diventa effettiva solo dopo il pagamento della quota sociale. Il nuovo socio è ammesso al voto nell'Assemblea seguente alla Sua presentazione.

Viene Istituita la Commissione permanente di Verifica dei Requisiti (vedi art. 3 del presente Regolamento) per la permanenza dei Soci nel Collegio, con la funzione di valutare sia i requisiti del Direttore che della Struttura Operativa Complessa o Semplice. La Commissione è composta dal Presidente, dal Segretario e dal Rappresentante Regionale.

Il Socio è tenuto a comunicare, alla Segreteria e al Referente Regionale, ogni variazione di qualifica propria e della struttura da Lui Diretta

Art.12

Sono istituite le figure dei Probiviri dei Soci Onorari e dei Soci Simpatizzanti

- Probiviri: possono accedere alla carica i soci con almeno dieci anni di anzianità ed i soci Onorari che non ricoprono altre cariche istituzionali. I Probiviri sono nominati dal Presidente ed hanno il compito di vigilare sul rispetto, da parte dei soci e degli altri organi sociali, delle norme previste dallo statuto e dal regolamento, etiche e deontologiche; hanno inoltre la funzione di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra soci o tra questi ed organi societari. Il collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, al Presidente che informa l'assemblea.

- Soci Onorari: Soci posti in quiescenza, che desiderano partecipare alle attività del Collegio e formulano regolare domanda di iscrizione; i soci Onorari non pagano la quota associativa, hanno diritto a partecipare all'assemblea esprimendo il proprio parere, possono ricoprire su indicazione del Presidente e dell'Assemblea incarichi di rappresentanza e far parte del Collegio dei Probiviri, non possono rappresentare il Collegio nell'ambito dei direttivi di Società Scientifiche, non hanno diritto di voto assembleare.

- Soci Simpatizzanti: sono primi livelli appartenenti a U.O. di Chirurgia Vascolare, il cui Direttore risulti regolarmente iscritto al Collegio. I Soci Simpatizzanti non pagano la quota d'iscrizione, possono iscriversi alle attività del Collegio con numero d'iscrizioni a loro riservato in base alla disponibilità degli eventi, hanno diritto a partecipare all'assemblea esprimendo il proprio

	Regolamento Collegio dei Primari Ospedalieri	rev.7 del 16/02/21	
		pag. 4 di 3	

parere ma senza diritto di voto assembleare, possono rappresentare il Collegio nell'ambito dei direttivi di Società Scientifiche su incarico del Presidente con avvallo del Consiglio di Presidenza.

Art.13

E' facoltà del Collegio dei Primari il concedere patrocinio formale e l'eventuale sostegno economico - fatta salva la disponibilità finanziaria - agli eventi formativi proposti sia da membri effettivi che dai loro collaboratori.

A tale proposito viene richiesta domanda formale scritta con specificato:

- ente organizzatore
- sponsorizzazioni
- programma scientifico
- previsione di spesa totale
- previsione di finanziamento

La valutazione di fattibilità sarà eseguita da comitato scientifico composto dal presidente, dal past president, dal segretario e dai membri presenti del consiglio di presidenza nella prima riunione utile.